COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

48.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIGLIA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

CALVETTI ed altri: Norme recanti snellimenti procedurali per la esecuzione di opere pubbliche (259);

Senatori SAMMARTINO ed altri: Snellimento delle procedure di collaudo nelle opere pubbliche (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3041) 398

PRESIDENTE 398, 399

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 398

CALVETTI 398

LAPENTA, *Relatore* 398

TODROS 399

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

Senatore CROLLALANZA: Classificazione in seconda categoria delle opere di sistemazione del torrente Lamasinata a difesa della città di Bari (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3429) 399

PRESIDENTE 399, 400

TODROS 400

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Proroga al 31 dicembre 1975 del termine per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di edifici colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972 (3404);

STRAZZI ed altri: Proroga del termine stabilito dalla legge 17 maggio 1973, n. 205. e dalla legge 14 ottobre 1974, n. 504, in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti (3278) 400

PRESIDENTE 400

Votazione segreta:

PRESIDENTE 400

La seduta comincia alle 17,50.

CARRÀ, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge Calvetti ed altri: Norme recanti snellimenti procedurali per la esecuzione di opere pubbliche (259); Senatori Sammartino ed altri: Snellimento delle procedure di collaudo nelle opere pubbliche *(Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (3041).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Calvetti, Achilli, Fusaro, Beccaria, Mazzotta, Marchetti, Miroglio e Botta: « Norme recanti snellimenti procedurali per la esecuzione di opere pubbliche »; dei senatori Sammartino, La Penna, Santi e Salerno: « Snellimento delle procedure di collaudo nelle opere pubbliche », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 giugno 1974

L'onorevole Lapenta ha facoltà di svolgere la relazione.

LAPENTA, *Relatore*, Mi rimetto alla relazione già svolta durante l'esame in sede referente dei due provvedimenti. Come gli onorevoli colleghi ricordano il Comitato ristretto, a suo tempo costituito, procedette alla formulazione di un testo unificato. Si è verificato ora un fatto nuovo: in data 26 aprile mi è pervenuto un promemoria da parte dell'ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici, con una serie di considerazioni sulle proposte di legge che stiamo discutendo. Forse è opportuno conoscere preliminarmente il parere del Governo in proposito: è chiaro che il Governo non potrà fare proprie, o viceversa non tener conto di queste considerazioni, senza un preventivo approfondimento. Ora, impegnare la Commissione in questo approfondimento porterebbe via del tempo: è pertanto preferibile che si proceda alla formazione di un gruppo informale di lavoro che esamini la questione, riunendosi questa sera stessa o domani mattina, in modo che il provvedimento vada in porto il più rapidamente possibile.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Concordo con la proposta formulata dal relatore.

PRESIDENTE. In sostanza il relatore propone la costituzione di un gruppo informale di lavoro per l'approfondimento di alcuni aspetti del problema e di rinviare pertanto la discussione ad altra seduta. È opportuno su questa proposta sentire il parere della Commissione.

CALVETTI. Sono d'accordo con la proposta formulata dal relatore. Voglio però ricordare ai colleghi presenti che in questi giorni ricorre il quinto anniversario della presentazione della proposta di legge sullo snellimento della procedura per la esecuzione di opere pubbliche. Ebbene il Parlamento, di fronte ad un provvedimento richiesto da tutti, dà la dimostrazione di come è possibile rinviare l'esame di una proposta di legge per ben cinque anni. Ricordo che ho presentato la prima proposta di legge su questo argomento nel 1970; ne ho presentata un'altra nel 1972, unificando due testi precedenti e apportando le modifiche rese necessarie per l'avvenuta istituzione delle regioni. Anche in questo triennio – dal giugno del 1972 ad oggi – c'è stata un'attività legislativa abbastanza nutrita; molte delle norme contenute nella proposta di legge da me presentata sono state inserite in altri provvedimenti. Si tratta, tuttavia, di norme parziali, perché fanno riferimento tutte ad uno specifico problema, creando così ulteriore confusione nella nostra legislazione relativa ai lavori pubblici. Cito due esempi: la legge n. 413, che ci ha impegnati in ampie discussioni nel mese di luglio dello scorso anno, ha recepito in due o tre articoli alcune norme che sono contenute nella proposta di legge n. 259, mentre la legge n. 700 del 1974 richiede un esame più approfondito con conseguente modifica dell'articolo 2.

Il relatore ha fatto, com'è giusto, riferimento alle osservazioni pervenute dall'ufficio legislativo del ministero; però, non essendosi l'attuale Governo formato da poco, nel lasso di tempo che intanto è trascorso noi ci siamo fatti premura di esaminare alcune osservazioni pervenuteci dagli uffici dal ministero stesso. Il Comitato ristretto si è ripetutamente riunito ascoltando anche il parere dei responsabili dell'ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici, e lo stesso presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ha dato il suo prezioso contributo alla elaborazione del testo unificato.

Ci troviamo ora, di fronte a nuove osservazioni, che, del resto, possono benissimo essere condivise; ad esempio, meritano particolare considerazione quelle che si riferiscono all'articolo 2: bisogna però vedere se tali osservazioni mirano alla abrogazione della legge n. 700 del 1974, o a far sì che il disposto dell'articolo 2 tenga conto del fatto che si è avuta l'approvazione di questa legge. Comunque, a parte quelle concernenti l'articolo 2, non mi pare che le osservazioni for-

mulate dall'ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici abbiano un particolare rilievo. In particolare, non ritengo si possa accogliere l'osservazione finale secondo cui noi verremmo a modificare le norme ora vigenti: è infatti ovvio che approvando un nuovo provvedimento procediamo a quegli aggiornamenti e a quelle modifiche della legislazione che riteniamo necessari.

Non sono contrario alla costituzione di un gruppo informale di lavoro, anche per un coordinamento delle disposizioni del testo unificato che è stato elaborato, ma mi preme sottolineare l'esigenza che si giunga quanto prima all'approvazione del testo in discussione, che – data l'attuale frammentarietà della legislazione in materia di opere pubbliche – intende porsi come un testo più organico circa gli interventi nel settore.

TODROS. Devo innanzitutto associarmi a quanto ora detto dall'onorevole Calvetti circa il metodo con cui stiamo affrontando i problemi di cui oggi discutiamo. Certo, le osservazioni avanzate dall'ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici hanno nascere alcune perplessità, in ordine a taluni problemi molto delicati, quali la revisione dei prezzi e gli appalti a trattativa privata per i completamenti di importo uguale a quello della gara principale, sebbene gli aumenti dei prezzi che si sono avuti, specie in questi ultimi tempi, vengono a vanificare le norme che riguardano questo tipo di appalto, in quanto non si registreranno mai prezzi uguali o più favorevoli rispetto a quelli delle gare principali. Del resto, noi stessi avevamo già espresso molte perplessità in altra sede e nell'ambito del gruppo di lavoro bisognerà prenderle in attenta considerazione, assieme a quelle avanzate dagli uffici del ministero.

Innanzitutto occorrerà esaminare le disposizioni contenute nel testo unificato già predisposto, in relazione all'avvenuta attuazione dell'ordinamento regionale. Infatti, con la operatività delle regioni si è venuto a determinare un nuovo quadro istituzionale anche relativamente al settore delle opere pubbliche, con competenze trasferite alle regioni e con altre che rimangono al Ministero dei lavori pubblici; in ogni caso le norme relative alle procedure per la esecuzione delle opere pubbliche di competenza statale e regionale non possono essere totalmente diverse.

Ma, a parte questi aspetti particolari, non possiamo non denunciare oggi il fatto, che dopo tanti anni di lavoro, ancora non ci troviamo di fronte ad un provvedimento organico, di carattere generale, in materia di opere pubbliche. Certo, la presentazione di un provvedimento del genere sarebbe spettata, più che a singoli parlamentari, al ministro dei lavori pubblici, che ormai da anni promette un'organica revisione delle molte leggi che si sono accumulate col passare del tempo riguardanti tutto il settore della contabilità dello Stato, dell'approvazione dei progetti, degli appalti, della revisione dei prezzi, dell'esecuzione insomma delle opere pubbliche.

Se non riusciremo neppure questa volta a formulare un provvedimento organico in materia, penso che finiremo soltanto con l'aggiungere un nuovo elemento di confusione nell'ambito di una legislazione in cui già non ci si orienta più, per la complessità delle disposizioni che via via abbiamo introdotto per modificare le leggi fondamentali. Esaminando nel gruppo di lavoro – alla cui costituzione mi dichiaro d'accordo – le osservazioni avanzate dall'ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici, dovremmo quindi senz'altro riuscire a predisporre un testo che affronti in maniera organica, sia pure solo parzialmente, i vari problemi del settore delle opere pubbliche, e che sia veramente capace di produrre snellimenti procedurali per l'esecuzione di esse.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta, formulata dal relatore, di procedure alla costituzione di un gruppo informale di lavoro per l'approfondimento del problema.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge Senatore Crollalanza: Classificazione in seconda categoria delle opere di sistemazione del torrente Lamasinata a difesa della città di Bari *(Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (3429).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del Senatore Crollalanza: « Classificazione in seconda categoria delle opere di sistemazione del torrente Lamasinata a difesa della città di Bari », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 gennaio 1975.

Onorevoli colleghi, il relatore è assente, ma penso che potrei io stesso svolgere senz'altro la relazione, in modo da giungere all'approvazione della proposta di legge, che è stata approvata all'unanimità presso l'altro ramo del Parlamento e per la cui definizione sono giunte sollecitazioni da parte degli interessati: si tratta del resto di un provvedimento di non particolare rilievo.

TODROS. Poiché il nostro collega Piccone (momentaneamente assente), che proviene dal collegio di Bari, si è occupato dei problemi sollevati dal presente provvedimento e penso che intenda intervenire nel dibattito, chiedo che si rinvii la discussione della proposta di legge .

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può allora rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Proroga al 31 dicembre 1975 del termine per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di edifici colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972 (3404); e della proposta di legge Strazzi ed altri: Proroga del termine stabilito dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, e dalla legge 14 ottobre 1974, n. 504, in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti (3278).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1975 del termine per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di edifici colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972 »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Strazzi, Achilli e Ferri Mario: « Proroga del termine stabilito dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, e dalla legge 14 ottobre 1974, n. 504, in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti ».

In assenza del relatore, svolgerò io stesso una breve relazione.

Con il 31 dicembre 1974 è venuto a scadere il termine previsto dalla legge 14 ottobre 1974, n. 504, come pure quello previsto dal secondo comma del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per la presentazione della documentazione necessaria per ottenere la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione degli edifici privati, danneggiati dal terremoto che ha colpito alcune zone delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio nel 1972. Poiché i cittadini aventi titolo ai contributi, per cause non a loro imputabili, non hanno potuto, se non in minima parte, procedere alla presentazione della documentazione richiesta per ottenere i contributi stessi, sia il disegno di legge sia la proposta di legge propongono di fissare al 31 dicembre 1975 il nuovo termine per la presentazione della documentazione in questione.

Data l'effettiva necessità di un provvedimento del genere (per il quale ci sono giunte sollecitazioni anche da parte dei rappresentanti del comune di Ancona) non mi resta che raccomandare ai colleghi l'approvazione dei progetti di legge al nostro esame.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Propongo di scegliere come testo base il disegno di legge n. 3404. Pongo in votazione la mia proposta.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

I termini del 31 dicembre 1974 indicati nell'articolo 23 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, e nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono prorogati sino al 31 dicembre 1975.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1975 del termine per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di edifici colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972 » (3404).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bargellini, Beccaria, Botta, Calvetti, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Federici, Fusaro, Giglia, Giudiceandrea, Lapenta, Matta, Padula, Perrone, Pica, Picchioni, Piccone, Prearo, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani e Todros.

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3404, risulta assorbita la proposta di legge n. 3278.

La seduta termina alle 18,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO